

Art. 15. (Deroghe)

1. L'Ente di gestione della Riserva naturale può sempre concedere deroghe alle norme previste dal presente regolamento per fini scientifici, didattici e di studio, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
2. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
3. Il personale della Riserva naturale può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni od i programmi dell'Ente di gestione.

Art. 16. (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza della Riserva naturale ed ai soggetti previsti dalla normativa regionale e nazionale, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.
2. L'Ente gestore prevede per il primo anno di entrata in vigore, compatibilmente con gli stanziamenti regionali, di dotarsi di un apposito corpo di vigilanza. In mancanza di essi il suddetto corpo potrà essere istituito su base volontaria e senza remunerazione. Il corpo opererà di concerto con gli Enti sovra comunali preposti al rispetto della normativa ambientale.
3. In attesa della formazione del corpo di vigilanza della Riserva il rispetto del presente regolamento è demandata al Corpo di Polizia Locale, sotto la supervisione del Coordinatore delle attività di gestione della Riserva, qualora nominato.

Art. 17. (Procedure)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.
2. Le somme riscosse ai sensi del presente regolamento saranno introitate nel bilancio del Comune di Torino di Sangro ed iscritte ai capitoli relativi alla gestione della Riserva Naturale Regionale "Lecceta di Torino di Sangro" e/o arredo e verde pubblico dello stato di previsione delle entrate di bilancio comunale.

Art. 18. (Disposizioni finali e Norme transitorie)

1. In attesa dell'approvazione del Piano d'Assetto Naturalistico della Riserva per le violazioni delle norme di salvaguardia previste nell'art.9 della legge regionale 19 dicembre 2001, n.67, non disciplinate dal presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa di settore regionale e nazionale.
2. L'Ente gestore ai sensi dei commi 1, 2, art.29 della L. n.394/1991, per il tramite del legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità della legge istitutiva, del Piano d'Assetto Naturalistico, del Piano d'Azione approvato con Delibera n. 16 del 26/02/2009 dalla Giunta Comunale, del presente regolamento o dai nulla osta e/o dai permessi, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa o del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
3. L'Ente gestore, ai sensi del comma 3 art.29 della L. n.394/1991, può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

Riserva Naturale Regionale LECCETA DI TORINO DI SANGRO (L. R. n. 67 del 19.12.2001)



**IN CASO DI EMERGENZA O SE VEDI
QUALCUNO CHE COMMITTE
UNA VIOLAZIONE
DEL PRESENTE REGOLAMENTO
CHIAMA I SEGUENTI NUMERI**

1515

PRONTO INTERVENTO FORESTALE

Municipio - Tel. 0873913121 - Fax 0873913175
Polizia Locale - 0873913121 - Fax 0873913175
Carabinieri - 0873913112
Forestale - 0873301005
Polizia Provinciale - Tel. e Fax 0873365080
Ente Gestore - Tel. 0873913121 - Fax 0873913175



Riserva Naturale Regionale LECCETA DI TORINO DI SANGRO (L. R. n. 67 del 19.12.2001)



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA FRUIZIONE E
L'ATTUAZIONE DELLE
NORME DI SALVAGUARDIA
DELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE "LECCETA DI
TORINO DI SANGRO"**

Art. 1. (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione della Riserva Naturale Regionale “Lecceca di Torino di Sangro”, istituita con legge regionale 19 dicembre 2001, n. 67 al fine di attuarne anche le norme di salvaguardia previste nell’art.9 della su citata legge istitutiva.

Art. 2. (Accesso alla Riserva naturale)

1. **L’accesso pedonale alla Riserva naturale è consentito tutti i giorni nelle ore diurne, fino al tramonto, e comunque non prima delle 7 e non dopo le 20**, salvo apposite autorizzazioni: la circolazione pedonale, fatta eccezione per i proprietari dei terreni e gli aventi titolo, il personale della Riserva, gli agenti di pubblica sicurezza, gli enti preposti alla vigilanza della normativa ambientale, e per la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco regolata al successivo articolo 9, è consentita unicamente lungo i percorsi appositamente indicati e segnalati.

2. È sempre vietato l’accesso nei luoghi e negli edifici non aperti al pubblico e non appositamente segnalati.

3. **È vietato l’accesso e la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per gli autorizzati residenti a Torino di Sangro aventi diritti di passaggio ed in possesso del permesso di circolazione limitata per le piste e i sentieri carrabili individuati dall’Ente gestore.**

4. Il divieto di cui al precedente comma 3 non vale per i mezzi dell’Ente gestore, per i mezzi degli Enti Pubblici preposti al controllo e alla vigilanza della normativa ambientale, ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.

5. Chiunque venga sorpreso a circolare con mezzi e/o veicoli a motore senza permesso di circolazione limitata, o anche avendo titolo permance senza giustificato motivo nella Riserva con detto mezzo, è punito con la sanzione di cui al successivo comma 10.

6. **Gli aventi titolo dovranno registrarsi in un apposito registro tenuto presso l’Ufficio della Riserva ricevendo un permesso di circolazione limitata, da esibire in modo esplicito ed evidente sul mezzo e/o veicolo.** Il titolare del permesso potrà eventualmente indicare i componenti del nucleo familiare e/o i soggetti, che sotto la sua responsabilità usufruiscono del permesso.

7. I titolari del permesso di cui al precedente comma sono comunque tenuti al rispetto del presente regolamento, pena il ritiro del permesso di circolazione limitata.

8. Le comitive organizzate e le scolaresche possono effettuare le visite nella Riserva in gruppi di non più di 30 persone, salvo deroghe decise dal Coordinatore delle attività di gestione, e solamente se accompagnate dal personale messo a disposizione dall’Ente di gestione ed avente le funzioni di vigilanza, di guida, o comunque da soggetti titolati e debitamente autorizzati in modo preventivo dall’Ente di gestione: a tal fine gli organizzatori delle visite debbono provvedere ad avvisare gli uffici della Riserva, nella persona del Coordinatore delle attività di gestione, con giusto anticipo, non inferiore a 15 giorni, circa il giorno e l’ora della visita.

9. Chiunque può effettuare all’interno della Riserva studi e ricerche di carattere scientifico, culturali e sportive, previa comunicazione del programma di ricerca e/o delle attività previste, all’Ente di gestione. L’Ente di gestione, sentito il parere dell’Ufficio Parchi ed Aree Protette della Regione e/o del Corpo Forestale dello Stato, può negare il permesso di effettuare attività scientifiche, culturali e sportive qualora esse siano giudicate negative o incompatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.

10. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250.

Art. 3. (Consumo di pasti e picnic)

1. **I visitatori della Riserva sono tenuti a consumare i pasti ed a soffermarsi per i pic-nic esclusivamente nelle aree attrezzate e nelle zone di sosta appositamente predisposte.**

2. È vietato dare e/o abbandonare cibo agli animali selvatici presenti nella Riserva.

3. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 10 a € 100.

Art. 4. (Abbandono di rifiuti)

1. **È vietato l’abbandono, anche temporaneo, di rifiuti all’interno del perimetro della Riserva.**

2. È altresì vietato l’abbandono di rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic. Ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti, il deposito dei vetri, delle lattine e delle altre frazioni deve essere effettuato utilizzando gli appositi contenitori.

3. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 5 a € 50.

4. La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell’agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 5. (Accensione di fuochi)

1. **L’accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell’anno.**

2. In deroga al precedente comma è limitatamente all’area pic-nic è possibile l’utilizzo dell’apposito punto individuato, previa autorizzazione dell’Ente gestore e limitatamente all’orario di apertura del Centro Visita della Riserva.

3. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50 a € 500.

Art. 6. (Abbruciamenti)

1. L’abbruciamento dei residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dal bosco lo consenta, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l’abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento, previo avviso dell’Ente gestore, che può anche impedirne, per giustificati motivi, lo svolgimento.

2. Durante l’abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all’eventuale spegnimento delle fiamme.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50 a € 500.

Art. 7. (Introduzione di cani)

1. **È consentita l’introduzione di cani di qualsiasi razza, purché al guinzaglio.**

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250.

Art. 8. (Disturbo alla quiete naturale)

1. **L’uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili è vietato, così come ogni rumore tale da arrecare disturbo alla quiete naturale.**

2. In deroga al comma precedente, è consentito l’utilizzo degli apparecchi di cui sopra, limitatamente all’area pic-nic e comunque in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete naturale e/o agli altri fruitori dell’area.

3. È sempre consentito l’uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati all’interno delle abitazioni private.

4. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250.

Art. 9. (Raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea)

1. La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco è regolata in base alle norme di cui alla legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 e ss.mm.ii.

2. **La raccolta dei fiori è vietata così come l’asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva.**

3. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali nei terreni privati ricadenti nel perimetro della Riserva e i lavori di manutenzione ordinaria

previsti dall’Ente gestore e autorizzati dal Corpo Forestale dello Stato, in ottemperanza alla normativa vigente.

4. I residui vegetali derivanti dai lavori di pulizia e manutenzione ordinaria di cui al precedente comma, nella misura ritenuta opportuno dallo stesso Corpo Forestale dello Stato, può, all’evenienza, essere messa in vendita dall’Ente gestore, in ottemperanza alla normativa in materia.

5. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 e ss.mm.ii.

6. Le violazioni alle norme di cui al secondo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi, nelle tabelle e negli allegati di cui della legge regionale n. 45/1979 e ss.mm.ii., comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250, più € 5 per ogni esemplare raccolto; qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi, nelle tabelle e negli allegati di cui della legge regionale n. 45/1979 e ss.mm.ii. , si applicano le sanzioni previste dall’articolo 18 della legge medesima.

Art. 10. (Raccolta di anфи e molluschi)

1. **La raccolta, l’asportazione e l’uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e di anфи, sono sempre vietate.**

2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 50/1993, comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250 per ogni esemplare.

Art. 11. (Raccolta degli insetti)

1. La cattura, l’asportazione o l’uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie sono sempre vietate.

2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali su terreni privati ricadenti nella Riserva, nonché l’applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.

3. Le violazioni alle norme del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250.

Art. 12. (Campeggio)

1. **Su tutto il territorio della Riserva naturale è vietato il campeggio, anche temporaneo, tranne che nelle strutture e nelle aree destinate ed attrezzate.**

2. In deroga al precedente comma, e limitatamente all’area pic-nic, dietro apposita richiesta motivata indirizzata al Coordinatore delle attività di gestione e nel rispetto del presente regolamento, l’Ente gestore può autorizzare, per brevi periodi non superiori ad un giorno, il campeggio temporaneo.

3. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50 a € 500.

Art. 13. (Danneggiamenti)

1. Il danneggiamento delle attrezzature, degli strumenti e degli arredi della Riserva naturale comporta la sanzione amministrativa da € 25 a € 250 oltre alla facoltà dell’Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

2. È vietato danneggiare con scritte, incisioni, intagli o in qualsiasi altro modo rocce, alberi o manufatti.

3. Le violazioni alla norma di cui al comma 2. comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250.

Art. 14. (Divieti temporanei di accesso)

1. **L’Ente di gestione della Riserva naturale può temporaneamente impedire e limitare l’accesso a particolari zone, per motivi selvicolturali e/o faunistici, e/o gestionali, indicandole e segnalandole opportunamente con apposite tabelle e/o comunicati.**

2. L’accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25 a € 250.